



COMUNE DI TAVAGNACCO

Area Economico – Finanziaria

Servizio Tributi

DISCIPLINARE – LETTERA D’INVITO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANONE PATRIMONIALE
DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E
DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI – PERIODO DAL 01.10.2026
AL 30.09.2028, CON OPZIONE DI PROROGA

PREMESSE E INFORMAZIONI GENERALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito “Codice”) questa Amministrazione ha stabilito di affidare la gestione, l’accertamento e la riscossione per anni due a partire dal 01.10.2026 delle seguenti entrate tributarie:

- nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi dell’art. 1, commi 816 e ss. della Legge 160/2019;
- nuovo canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati ai sensi dell’art. 1, commi 837 e ss. della Legge 160/2019.

È ricompreso nell’oggetto dell’Affidamento anche lo svolgimento del servizio di pubbliche affissioni.

Sulla base di quanto previsto dall’articolo 50 lettera e del Codice, l’Affidamento avviene mediante applicazione della disciplina prevista per la procedura competitiva con negoziazione, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 108 del Codice, e previa consultazione degli operatori economici interessati a mezzo avviso di invito a presentare manifestazioni di interesse, senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

La suddetta procedura, in conformità ed entro i limiti di quanto previsto dall’art. 1 All. I.2 al Codice, si conclude entro 4 mesi dalla pubblicazione del presente Disciplinare.

Il presente Disciplinare recepisce la normativa vigente, e in particolare il Codice con le successive modifiche e integrazioni. Ai sensi dell’art. 12 del Codice, per quanto non espressamente previsto nello stesso si applicano le disposizioni della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni e, limitatamente alla stipulazione del contratto e alla fase di esecuzione del medesimo, le disposizioni del Codice Civile.

Ente Affidatario: Comune di Tavagnacco, piazza Indipendenza, 1 – 33010 fraz. Feletto Umberto (UD).

Sito internet: www.comune.tavagnacco.ud.it

Pec: tavagnacco@postemailcertificata.it

Responsabile Unico del Progetto: dott.ssa Boschi Alessandra, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di Tavagnacco.

Indirizzo email: alessandra.boschi@comune.tavagnacco.ud.it
tributi@comune.tavagnacco.ud.it

1. MODALITÀ TELEMATICHE

1.1. Piattaforma telematica

La presente procedura è interamente svolta mediante la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://www.eappalti.regione.fvg.it/> (di seguito "Portale"), all'interno della cartella di gara relativa alla procedura in oggetto.

L'utilizzo del Portale comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, e in particolare del Regolamento UE n. 910/2014 (Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale, CAD) e delle Linee Guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Portale stesso.

L'utilizzo del Portale avviene inoltre nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176 comma 2 del Codice Civile.

La Stazione appaltante non si assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Portale;
- utilizzo del Portale da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nell'apposita sezione di supporto disponibile sul Portale.

In caso di mancato funzionamento del Portale o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Portale e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina: <https://www.comune.tavagnacco.ud.it/Amministrazione-Trasparente>, sezione "Bandi di gara e contratti", dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il Portale garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione, ed è realizzato con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Portale sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle

registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nell'apposita sezione di supporto disponibile sul Portale, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo del Portale. In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. Identificazione

Per poter presentare l'offerta è necessario accedere al Portale.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende, oltre al presente Disciplinare – Lettera d'invito, i seguenti documenti:

- Capitolato speciale;
- Schema di contratto;
- Modulo per la presentazione dell'offerta economica.

A fronte del carattere esemplificativo del Modulo allegato, la verifica della specifica conformità di ogni atto e dichiarazione dei singoli operatori economici alle prescrizioni della *lex specialis* è onere esclusivo dei partecipanti.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale della Stazione appaltante alla seguente pagina: <https://www.comune.tavagnacco.ud.it/Amministrazione-Trasparente>, sezione “Bandi di gara e contratti”, nonché sul Portale.

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso l'apposita sezione del Portale riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Portale stesso. Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimento pervenute oltre il giorno sopra indicato.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 88 del Codice, le risposte alle richieste presentate in tempo utile sono fornite tramite il Portale in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti poste telefonicamente o inoltrate con modalità diverse da quelle indicate.

Gli operatori economici sono in ogni caso invitati a rimanere aggiornati consultando il Portale e il sito istituzionale della Stazione appaltante, al fine di ottenere ogni nuova informazione, comunicazione e chiarimento relativi alla presente procedura.

2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, relative alla procedura di gara e fino all'aggiudicazione, avvengono in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 82/2005, tramite il Portale, restando accessibili nell'area Messaggi della RDO relativa alla presente procedura, oppure, per quanto non previsto dal Portale, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6- bis, 6ter, 6-quater del

Decreto Legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di malfunzionamento del Portale, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del Decreto Legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati, eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione al consorzio, recapitata nei modi sopra indicati, si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante, diversamente la stessa declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

3. OGGETTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI, VALORE DELL'AFFIDAMENTO, COSTI DELLA MANODOPERA, CCNL APPLICATO

3.1. Oggetto e suddivisione in lotti

L'Affidamento ha a oggetto la gestione, l'accertamento e la riscossione per anni due a partire dal 01.10.2026 delle seguenti entrate tributarie:

- nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi dell'art. 1, commi 816 e ss. della Legge 160/2019;
- nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati ai sensi dell'art. 1, commi 837 e ss. della Legge 160/2019.

Si intendono ricompresi nell'oggetto dell'Affidamento anche la gestione, l'accertamento e la riscossione di tali canoni, nonché delle entrate previgenti da essi sostituite, riferiti ad anni precedenti e ancora da riscuotere, nonché lo svolgimento del servizio di pubbliche affissioni.

Ai sensi dell'art. 58 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, dal momento che la parcellizzazione del servizio comporterebbe diversi operatori economici da coordinare, organizzare e gestire, a scapito di economicità, efficienza ed efficacia della gestione, in considerazione della pressoché identica disciplina dei due canoni e della stretta interconnessione delle prestazioni da svolgere, il servizio si identifica in un unico lotto.

3.2. Valore dell'Affidamento, costi della manodopera, CCNL applicato

Tenuto anche conto della facoltà di proroga prevista all'art. 2 del Capitolato, il **valore indicativo dell'Affidamento** è determinato in complessivi **€ 205.000,00**, calcolati al netto dell'IVA, e delle seguenti percentuali stimate dall'Ente e poste a base di gara quale aggio in favore dell'Affidatario:

- **Aggio del 9%** sull'attività di gestione ordinaria;
- **Aggio del 24%** sull'attività di gestione straordinaria, accertamento, coattiva e affissioni.

Si precisa che, essendo il valore indicato stimato sulla base degli incassi medi di annualità precedenti, tale previsione è meramente indicativa e potrebbe non corrispondere all'importo dell'incasso effettivo. Non potranno comunque essere formulate richieste di compensi aggiuntivi qualora non venisse raggiunto l'importo indicato dal presente Disciplinare.

L'**importo degli oneri per la sicurezza da interferenze** è pari a **€ 0,00**, non essendo rinvenibili rischi derivanti da interferenze.

L'**importo dei costi della manodopera**, stimato ai sensi dell'art. 41 commi 13 e 14 del Codice, è pari a **€ 79.647,98** e non è oggetto di ribasso, fatta salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso coinvolgente il costo della manodopera deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice, l'operatore ha l'obbligo a pena di esclusione di indicare nell'offerta economica i costi della manodopera, oltre agli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel caso in cui l'operatore indichi un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla Stazione appaltante, in virtù di una più efficiente organizzazione aziendale, l'offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110 commi 1 e 4.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 commi 1 e 2 del Codice e dal relativo Allegato I.01, il CCNL applicabile al personale impiegato nell'appalto è il seguente: **CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi – Confcommercio.**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 3 del Codice, è facoltà dell'operatore economico applicare un differente CCNL, purché garantisca ai dipendenti tutele equivalenti, come definite dall'art. 3 dell'Allegato I.01.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 11 comma 4 del Codice.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli di seguito indicati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65 comma 2 del Codice, che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine che sarà assegnato, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65 comma 2 lettera g) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2 lettere b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel successivo punto 6.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), ove possibile. Ai sensi dell'art. 96 comma 14 del Codice, l'operatore economico ha l'obbligo di comunicare all'Ente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli art. 94 e 95, ove non menzionati nel proprio FVOE. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della stessa, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'art. 98.

In caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lettere e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo; da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning – Ai sensi di quanto previsto dall'art. 96 del Codice, un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96 comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione – Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale attraverso la consultazione del FVOE. L'operatore economico è dunque tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Gli operatori economici sono responsabili della correttezza, veridicità e aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE.

6.1. REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 100, comma 1, lettera a) del Codice, i concorrenti devono:

- Essere iscritti nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura.
Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.
- Iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e accertamento dei tributi e delle riscossioni dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, e disporre di un capitale sociale interamente versato secondo la misura minima prevista dall'art. 1 comma 807.
- Iscrizione, se società cooperativa o consorzio di cooperative, anche all'Albo nazionale degli enti cooperativi, ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE o con le altre modalità disponibili. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

L'operatore economico deve aver gestito, senza essere incorso in contestazioni per gravi inadempienze o con esito positivo, il servizio di gestione, accertamento e riscossione del

nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, o delle entrate previgenti da essi sostituite, per conto di almeno tre Comuni con popolazione almeno pari a quella del Comune di Tavagnacco al 1° gennaio 2025 (14.644 abitanti) e per almeno due anni consecutivi, nel decennio 2015-2025.

L'operatore economico deve dichiarare tale esperienza, indicando il nome del Comune, il numero di abitanti, la durata del servizio e il tipo di servizio reso, dichiarando inoltre di non essere incorso in contestazioni per gravi inadempienze. La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- Certificati di regolare esecuzione rilasciati dall'Ente contraente con indicazione degli elementi richiesti;
- Ogni altro documento atto a dimostrare il requisito.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lettere e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e accertamento dei tributi e delle riscossioni dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, deve essere posseduto dal consorzio esecutore.

Il requisito richiesto al punto 6.2 deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lettere b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione, se società cooperativa o consorzio di cooperative, anche all'Albo nazionale degli enti cooperativi di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio esecutore.

Il requisito di iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e accertamento dei tributi e delle riscossioni dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, deve essere posseduto dal consorzio esecutore.

Per il rispetto del requisito richiesto al punto 6.2, i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lettere b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere mezzi d'opera, attrezzature e organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lettera d) del Codice, il requisito richiesto al punto 6.2 è computato cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduto dalle singole consorziate.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e l'iscrizione alla Camera di commercio.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che sia allegata documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Ai sensi dell'articolo 372 comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente presenta il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti. Il contratto è allegato alla documentazione amministrativa qualora sia finalizzato a dimostrare il possesso di requisiti richiesti. Qualora sia finalizzato a migliorare l'offerta, è presentato nell'offerta tecnica.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dal punto 5 e dichiararli **presentando proprio DGUE da compilare nelle parti pertinenti**;
- possedere i requisiti di cui al punto 6 oggetto di avvalimento e dichiararli **presentando proprio DGUE da compilare nelle parti pertinenti**;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro il termine che sarà deciso e comunicato da parte della stazione appaltante entro un congruo termine dal ricevimento della richiesta. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96 comma 15 del Codice.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Si rinvia alla disciplina prevista dal Codice.

9. SOPRALLUOGO

Non è richiesto un sopralluogo.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 610 del 19 dicembre 2023 o successive delibere al seguente indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante l'esame della ricevuta di pagamento, che dovrà essere inserita nella busta amministrativa della RDO di cui all'articolo seguente. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile e l'operatore economico è escluso dalla procedura di gara.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'Offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Portale. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

L'Offerta e, ove richiesto, la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005.

Per poter partecipare alla gara, la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica richieste dovranno essere presentate alla stazione appaltante, a pena di esclusione, unicamente in forma telematica per mezzo del Portale, attraverso l'area "Richiesta di Offerta online" (RDO) con le modalità nel seguito descritte,

entro le ore 17.00 del giorno 23/09/2026

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica all'interno del Portale, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nell'apposita sezione di supporto disponibile sul Portale.

Si precisa che:

- qualora l'Operatore Economico utilizzi strumenti software in versioni obsolete (sistemi operativi o software applicativi non più supportati dal produttore), per evitare visualizzazioni non corrette da parte della stazione appaltante, è opportuno che i documenti facsimile in formato pdf relativi alle dichiarazioni che devono essere rese ai fini della partecipazione alla presente procedura vengano scaricati dal Portale, compilati ed infine stampati in pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema;
- **il dato di carattere economico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato esclusivamente nella busta relativa all'offerta economica.**

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale sarà operata automaticamente dal Portale

Per la data e l'ora di arrivo dell'offerta faranno fede la data e l'ora registrate dal Portale a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente.

Il concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'Offerta.

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata oltre il termine perentorio di scadenza o con modalità diverse da quella telematica.

L'Offerta è composta da:

A - Documentazione amministrativa

B - Offerta tecnica

C - Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nel Portale offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'Offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data

e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima Offerta presentata.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'Offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

Si precisa inoltre che:

- **L'Offerta è vincolante per il concorrente;**
- con la trasmissione dell'Offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

A conferma dell'avvenuta trasmissione telematica della propria Offerta, il concorrente riceverà una e-mail all'indirizzo indicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale. Il Portale consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

L'Offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'Offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite il Portale, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà inserire nell'area apposita della Busta Amministrativa della RDO online la documentazione richiesta per partecipare alla gara, come di seguito specificato:

- Documento di Gara Unico Europeo – DGUE;
- Documento integrativo al DGUE;
- Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Ricevuta di versamento del Contributo ANAC di cui al punto 10 del presente Disciplinare;
- Documentazione richiesta in caso di avvalimento (come indicato al punto 7);
- Dichiarazione e documentazione richieste per la comprova del requisito di ordine speciale di cui al punto 6.2;

- (eventuale) L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante inserisce la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sull'equivalenza del proprio CCNL;
- (eventuale) Copia della procura o della visura camerale del concorrente dalla quale risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale è operata automaticamente dal Portale. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale sul Portale potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà effettuata dalla Stazione appaltante fuori dal Portale, con ogni idonea modalità indicata dall'operatore economico straniero al momento della registrazione al Portale, correlata al sistema previsto dall'ente certificatore utilizzato dall'operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l'operatore economico straniero è invitato a indicare nuovamente le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione relativa alla Busta Amministrativa.

OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Busta Tecnica della RDO, che deve contenere, a pena di esclusione, una **relazione tecnica** in formato PDF e composta da un numero massimo di 30 pagine numerate in formato A4, consistente in una proposta tecnica del servizio, articolata in riferimento puntuale ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui all'art. 13 del presente Disciplinare, formulata sulla base di quanto stabilito nel Capitolato speciale.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'offerta tecnica, pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalla quale si possa risalire all'entità dell'offerta del concorrente.

OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico nell'area relativa all'offerta economica della RDO online dovrà inserire i dati e la documentazione richiesta per partecipare alla gara, come di seguito specificato:

- Ribasso percentuale offerto sull'aggio a base di gara indicato al punto 3 del presente Disciplinare;
- Scorporo della stima dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice, compresi nell'offerta economica;
- Scorporo della stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice, compresi nell'offerta economica. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'Offerta deve pervenire entro e non oltre le ore e il giorno indicati dalla stazione appaltante, a pena di irricevibilità. Il Portale non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Portale. Le operazioni di inserimento sul Portale di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi), in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica è effettuata assegnando un coefficiente a ciascun elemento rilevante dell'offerta, come indicato ai punti successivi.

La valutazione dell'offerta economica è effettuata individuando un coefficiente pari al ribasso percentuale offerto dall'operatore economico in rapporto al ribasso percentuale più conveniente, come indicato ai punti successivi.

I coefficienti saranno considerati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all'unità superiore soltanto se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5.

Come indicato ai punti successivi, il punteggio totale dell'offerta è assegnato sommando i prodotti tra ciascun coefficiente e il peso assegnato in punti al relativo elemento rilevante dell'offerta, nella seguente proporzione complessiva:

Offerta tecnica: *punti 70*

Offerta economica: *punti 30*

13. ELEMENTI RILEVANTI E RELATIVO PESO

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito valutando gli elementi rilevanti elencati nello schema sottostante con la relativa indicazione del peso considerato nel conteggio complessivo.

Elementi rilevanti ai fini della valutazione (tot. 70 punti)
A.1 Modello organizzativo e formazione del personale – <i>14 punti</i>
A.2 Modello di gestione dei servizi: riscossione e contenzioso – <i>14 punti</i>

- A.3** Iniziative e progetti di recupero dell'evasione – 14 punti
- A.4** Gestione del front office, rapporto con l'utenza e con l'Ente – 12 punti
- A.5** Attività di manutenzione, sostituzione e riordino degli impianti pubblicitari – 12 punti
- A.6** Altri servizi aggiuntivi – 4 punti

Il peso dell'elemento economico nel conteggio complessivo è pari a 30 punti.

14. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi rilevanti dell'Offerta tecnica è attribuito un coefficiente variabile da zero a uno da parte di ciascun commissario in base ai gradi di giudizio di cui al seguente schema.

Scala di valutazione	Coefficiente
Non valutato	0,0
Pessimo	0,1
Gravemente inadeguato	0,2
Inadeguato	0,3
Mediocre	0,4
Insufficiente	0,5
Sufficiente	0,6
Discreto	0,7
Buono	0,8
Ottimo	0,9
Eccellente	10

Una volta terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti da parte dei singoli commissari, verrà effettuata la media dei coefficienti attribuiti a ciascun singolo elemento.

15. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$C_i = B_i/B_{max}$$

Dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

B_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

B_{max} = ribasso percentuale più conveniente

16. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti nelle modalità riportate ai punti precedenti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo elemento secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore.

Il punteggio totale è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} * P_a + C_{bi} * P_b + ... C_{ni} * P_n$$

Dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso elemento a ;

P_b = peso elemento b ;

P_n = peso elemento n .

17. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del Codice è nominata con determinazione del RUP dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ed è composta da un numero di tre membri.

La commissione è presieduta e composta da dipendenti dell'ente concedente in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi del comma 5 del citato articolo. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, idonea dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e svolge anche attività di supporto al RUP per l'eventuale verifica dell'anomalia.

19. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, sono sanabili;
- è sanabile l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla Legge 68/1999.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Portale dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO. GARANZIA DEFINITIVA, POLIZZA ASSICURATIVA E ALTRI OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alle verifiche disposte dall'art. 102 del Codice.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare, come previsto dall'art. 17 comma 5 del Codice, ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato nella forma della scrittura privata autenticata entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 del Codice.

Ai sensi dell'art. 50 comma 6 del Codice, l'aggiudicatario si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more della stipula del relativo contratto purché l'esito dei controlli previsti a norma di legge abbia avuto esito positivo. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal Capitolato per le polizze assicurative, potrà comunque farsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti all'Aggiudicatario stesso, purché quest'ultimo abbia già costituito e presentato la garanzia definitiva prevista dal Capitolato.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario, la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale nonché **copia della polizza di responsabilità civile verso terzi con eventuale appendice esplicativa**, come previsto all'articolo 8 del Capitolato.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, **i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.**

L'affidatario comunica, per ogni **sub-contratto che non costituisce subappalto**, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario **tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.** In particolare, al momento della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a versare l'imposta di bollo secondo quanto previsto all'Allegato I.4 del Codice.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

21. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. **L'aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante:**

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

22. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Udine, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 membri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla procedura di gara, entro i limiti e in applicazione di quanto stabilito dalla legge.

I dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge. I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti e in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

Ricorrendone i presupposti, l'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 15 all'art. 22 del Regolamento UE 2016/679, nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è il Comune di Tavagnacco nella persona del Sindaco pro-tempore, che ha sede in Tavagnacco (UD), piazza Indipendenza 1 – 33010 (Pec: tavagnacco@postemailcertificata.it).

Il Responsabile per la protezione dei dati (DPO) è l'avv. Paolo Vicenzotto (email dpo@studiolegalevicenzotto.it).